

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.D. n. 16-1094 del 27/1/2014 di variante alla concessione di derivazione d'acqua dal T. Feilongo in Comune di Sparone da uso agricolo ad uso agricolo ed energetico per produrre la potenza nominale media di kW 48 assentita al Consorzio di miglioramento fondiario San Rocco.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 16-1094 del 27/1/2014; Codice Univoco: TO-A-10219, TO-A-10220

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

Determina

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Consorzio di Miglioramento Fondiario San Rocco, P. Iva n. 92507950019, con sede in 10080 Sparone (To) Via Piani n. 51 la variante sostanziale alla concessione di derivazione d'acqua dal T. Feilongo in Comune di Sparone ad uso agricolo già assentita con la DD n. 954-61872 del 9.12.2008, in particolare per derivare a mezzo della stessa opera di presa litri/s massimi 80 per il periodo 15 giugno – 15 agosto e litri/s massimi 45 nel periodo 15 aprile – 15 giugno e 15 agosto – 15 settembre, per una portata media nel periodo di prelievo di litri/s 55 ad uso agricolo senza restituzione per irrigare 81.11 ettari di terreni nei Comuni di Sparone e Locana e litri/s massimi 80 e medi 39 ad uso energetico per tutto l'anno, per produrre sul salto di mt 125.6 la potenza nominale media di kW 48 con restituzione nel T. Orco nello stesso Comune;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
3. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. di accorpate il fascicolo di cui al codice provinciale 320 S 2, relativo alla concessione oggetto della variante in questione, con quello relativo alla presente domanda, classificato con il codice provinciale 320/3;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 27/1/2014

"(... omissis ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

L'utilizzo agricolo dovrà essere prioritario rispetto a quello energetico. Dovrà essere effettuato il monitoraggio ante operam per un anno e post operam per tre anni con le modalità definite nella relazione del 30.9.2013 a firma del dott. Puzzi della Soc. GRAIA srl, agli atti. I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi prontamente alla Amministrazione concedente.

(... omissis ...)

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 50 l/s (DMV base) oltre alla modulazione del 23,8 % di tipo A (Qrilasciata = DMV base + 23,8

%(Qarrivo alla traversa – DMV base). L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

(... omissis ...)"